SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2008.

Modifica dell'articolo 12 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009» . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Muro Lucano (Basilicata) e dichiarazione dello stato di emergenza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria) . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica . . . . Pag. 6

Ministero della giustizia

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Puggioni Giuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 9

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Gaba Jonida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 10

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Giudice Viviana Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . . . Pag. 11

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento al sig. Amore Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 dicembre 2008.

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . . . . Pag. 12

DECRETO 23 dicembre 2008.

Determinazione per l'anno 2009 della misura del contributo dovuto alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» . . . . Pag. 43

DECRETO 23 dicembre 2008.

Determinazione per l'anno 2009 della misura del contributo dovuto alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» . . . . Pag. 43

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 1° dicembre 2008.

Variazione all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. DM19752 «Hitech Produsystems Sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, research based, per la competitività e sostenibilità dei beni strumentali italiani nel mercato globale», afferente al Laboratorio n. 3 ammesso al finanziamento con decreto direttoriale 31 ottobre 2006, n. 2243/Ric . . . . Pag. 44

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 14 novembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio per il comune di Genzano . . . . Pag. 45

DECRETO 9 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato col codice 14499/IP . . Pag. 47

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 dicembre 2008.

Modifica del decreto 18 novembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi» . . . . Pag. 49

DECRETO 18 dicembre 2008.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità. . . . . Pag. 49

DECRETO 18 dicembre 2008.

Autorizzazione al «Laboratorio Agrobiolab Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo . . . . Pag. 52

DECRETO 18 dicembre 2008.

Modifica del decreto 23 luglio 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano . . . . Pag. 53

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Vectibix (panitumumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 241/2008). . . . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica:

Riorganizzazione dell'Unità tecnica «finanza di progetto» istituita dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1999, n. 144 Pag. 55

Ministero della salute:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Chemi spray». . . . . . . Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincocin vet». . . . . . . Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina» . . . . Pag. 56

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina S». . . Pag. 56

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimeritro» . . . . . Pag. 56

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fluimastin 16%» . . Pag. 56

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mederantil» . . . . . Pag. 56

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finalgon». . . . . . . Pag. 56

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bivatop 200» . . . . Pag. 56

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Quentamicin, A.I.C. n. 100137. . . . . Pag. 57

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apitol». . . . . Pag. 57

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepravin Pessari» . . . . . . Pag. 57

Ministero dello sviluppo economico:

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Rina S.p.a.», in Genova . Pag. 57

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 24 luglio 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali . . . . . Pag. 57

Approvazione di modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. . . . . Pag. 57

Agenzia italiana del farmaco:

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Reopro» Pag. 58

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Diamicron» Pag. 58

Provvedimento di proroga smaltimento scorte del medicinale «Dramion» . . . . Pag. 58

Provvedimento proroga smaltimento scorte del medicinale «Penatavac» . . . . Pag. 58

Provvedimento proroga smaltimento scorte del medicinale «Jurnista» . . . . Pag. 59

Provvedimento proroga di smaltimento scorte del medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale«Ratacand Plus» . . . . Pag. 60

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Turstat» . . . . Pag. 60

Comunicato di rettifica concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo e vitamina C Ratiopharm» . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2008

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

08A09642

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

09A10006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2008.

Modifica dell'articolo 12 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 1 comma 377;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, di istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto che svolge le attività di:

a) segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che comprende la cura delle attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE, cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione del CIPE e del Dipartimento, coordinamento e supporto alle amministrazioni in materia di programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal CIPE con risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate nonché analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali;

b) istruttoria e supporto per il CIPE in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore nonché coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale;

c) istruttoria e supporto per il CIPE in materia di riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate, attività produttive, ricerca, sanità, politiche sociali, ambiente e sviluppo della montagna.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento si articola in tre Uffici:

a) "Segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale" che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *a)*;

b) "Investimenti di rete e servizi di pubblica utilità" che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *b)*;

c) "Investimenti immateriali, ambiente, sviluppo e coesione territoriale", che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Servizio centrale di segreteria del CIPE» e all'«Ufficio centrale di segreteria del CIPE» contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi o altri atti giuridici, si intendono riferiti al «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con successivo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, è definita l'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 15 ottobre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 359.

08A09935

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei fenomeni meteorologici che hanno interessato tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio nazionale è stato colpito da un'ondata eccezionale di maltempo con abbondanti precipitazioni di pioggia e di neve di gran lunga superiori alle medie stagionali;

Considerato che tali fenomeni, prolungandosi ormai da oltre 50 giorni, hanno determinato condizioni di particolare vulnerabilità idrogeologica ed idraulica sul territorio nazionale tali da esporre a pericolo, in più località, l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Rilevato che l'aggravamento, l'estensione e la molteplicità delle avversità meteorologiche hanno provocato ripetute interruzioni della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale;

Rilevato altresì che a causa del maltempo si è già verificata la perdita di vite umane;

Considerato che il protrarsi delle suddette condizioni meteorologiche critiche induce a ritenere che si possa determinare l'acuirsi del rischio per la pubblica incolumità e la funzionalità della circolazione sul territorio nazionale;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006, indetto in data odierna;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni atmosferici che hanno interessato tutto il territorio nazionale.

2. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio nazionale per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10038

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto "Roma 2009", e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 recante l'estensione al territorio della regione Lazio della dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Considerato che il citato decreto del 14 ottobre 2005 ha previsto che i Mondiali di nuoto si sarebbero svolti nelle aree adiacenti il complesso dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata e che a tal fine sarebbero stati incrementati gli impianti sportivi già esistenti, per rendere la struttura universitaria un polo sportivo multifunzionale;

Considerato che nel corso delle riunioni della Commissione generale d'indirizzo, istituita ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, alle quali hanno altresì partecipato i soggetti interessati alla effettuazione delle opere da realizzarsi nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata, sono state evidenziate criticità anche di natura finanziaria, che non consentiranno di concludere gli interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di «nuoto 2009» nei tempi stabiliti dal crono programma adottato dal Commissario delegato;

Considerato che nella riunione della Commissione generale d'indirizzo, tenutasi in data 29 luglio 2008, l'Assessore ai lavori pubblici del comune di Roma ha comunicato il parziale de-finanziamento dell'opera in questione, per un importo di 53 milioni di euro, tenuto anche conto che il ritardo accumulato non consentirà lo svolgimento dei Mondiali di nuoto nello stadio di Tor Vergata;

Considerato che non è stato tuttora stipulato il mutuo tra l'Università di Tor Vergata e l'I.N.A.I.L., previsto dall'art. 6 del Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, che avrebbe dovuto destinare la somma di 60 milioni di euro per la realizzazione della città dello sport;

Visti gli esiti della riunione della Commissione generale d'indirizzo, tenutosi in data 29 luglio 2008, nella quale sia il Commissario delegato che il concessionario hanno rappresentato che l'unica struttura che potrebbe essere realizzata, sul sito di Tor Vergata, entro il mese di giugno del 2009, è la piscina olimpica esterna, con tribune coperte, che potrebbe ospitare anche eventi agonistici;

Considerato che a seguito di Conferenza di servizi tenutasi in data 23 ottobre 2009 è stato approvato il nuovo progetto di ristrutturazione del campo centrale del Foro Italico, quale impianto centrale per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto;

Tenuto conto che per le ragioni sopra rappresentate sono parzialmente mutati i presupposti della dichiarazione di grande evento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, poi esteso con decreto del 15 giugno 2007 a tutto il territorio regionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, quanto alla localizzazione territoriale delle strutture che assicureranno lo svolgimento della manifestazione, assicurando nel contempo che la particolare complessità organizzativa del «grande evento» non precluda la possibilità che i Campionati mondiali di nuoto del 2009 possono svolgersi regolarmente, in quanto detto evento potrà comunque svolgersi negli impianti sportivi localizzati nella città di Roma, con particolare riferimento al complesso del Foro Italico, nonché in alcuni comuni della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009», ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è modificato per quanto esposto in premessa relativamente agli aspetti della logistica e della localizzazione territoriale dello svolgimento della manifestazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 e, in particolare, l'art. 2 inerente alla messa in sicurezza delle grandi dighe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento, fino al 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del Commissario delegato per gli interventi urgenti concernenti la diga di Beauregard del 20 novembre 2008;

Vista la nota del 9 dicembre 2008 con cui il Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta chiede la proroga dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di completare gli interventi e le attività programmati, per il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato, pertanto, necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10040

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le note del 18 e del 20 novembre 2008 con cui, rispettivamente, il Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed il Presidente della Regione Calabria hanno richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato l'aggravamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione residente, esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

Ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione, limitatamente al settore dei rifiuti urbani, delle iniziative di carattere straordinario ed urgente con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi siti da adibire a discarica per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti e dei rifiuti urbani, da utilizzare nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti di trattamento e smaltimento previsti nel Piano regionale dei rifiuti;

Vista la nota del Commissario delegato per la situazione di criticità ambientale nel territorio della regione Calabria del 18 novembre 2008;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con la sopra citata nota del 20 novembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che il persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante, determinando situazioni di grave criticità ed episodi di alta drammaticità;

Considerato che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui si rende necessario, anche in relazione alle nuove dimensioni del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 16 dicembre 2008 con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Muro Lucano (Basilicata) e dichiarazione dello stato di emergenza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Muro Lucano (Basilicata) Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana);

Acquisita l'intesa delle predette Regioni;

Considerato che permane, per le grandi dighe situate nel territorio delle regioni Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria, Liguria, Basilicata e Toscana, l'impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza e che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe situate nel territorio delle predette Regioni, il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in corso di realizzazione previsti per il definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Considerato, inoltre, necessario operare con mezzi e poteri straordinari anche con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e di La Para e Rio Grande (Umbria), onde assicurare la messa in sicurezza delle stesse;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano - comune di Genova, di Zerbino - comune di Molare (Alessandria), di La Spina - comune di Pralormo (Torino), di Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata), di Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), di Montestigliano - comune di Sovicille (Siena), di Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto), di Pasquasia - comune di Enna, di Cuba - comune di Centuripe (Enna), di Gigliara Monte - comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) e di Muro Lucano - comune di Muro Lucano (Potenza).

2. Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Sterpeto (Lazio) e di La Para e Rio Grande (Umbria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A10043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, recante istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, recante delega di funzioni al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, recante modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007;

Vista la deliberazione del CIPE 5 agosto 1998, n. 98, recante regolamento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Dipartimento di cui cura altresì l'organizzazione e il funzionamento.

2. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e del personale, di cui al successivo art. 4, nonché la segreteria tecnica per la programmazione economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007.

4. Il Capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico coadiuvato da consulenti ed esperti individuati a valere su contingente di cui al comma 5.

5. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale di un contingente di consulenti ed esperti definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:

Ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale, articolato in quattro servizi;

Ufficio per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità, articolato in quattro servizi;

Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale, articolato in tre servizi.

Art. 4.

Servizio per gli affari generali e del personale

1. Il Servizio per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali, ai servizi centralizzati e alla segreteria del Capo del Dipartimento; supporta il Capo del Dipartimento nelle attività di controllo gestionale, di valutazione della dirigenza e di predisposizione degli obiettivi di direttiva annuale, curando a tal fine i rapporti con l'Ufficio di controllo interno; cura l'attività inerente la contabilità del centro di responsabilità afferente al Dipartimento; predispone gli atti relativi alla programmazione del Dipartimento ed alla sua rendicontazione; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; cura l'organizzazione interna; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse strumentali del Dipartimento, ivi comprese quelle relative all'attività propria del consegnatario del Dipartimento medesimo; assicura il servizio di segretariato e la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e degli esperti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007; gestisce il Protocollo dipartimentale e quello riservato, cura la distribuzione del flusso documentale in entrata tra gli Uffici del Dipartimento ed assicura, sotto il profilo formale, l'inoltro in uscita degli atti del Dipartimento; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento assicurando il raccordo con i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale

1. L'Ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale esercita le attività di: segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che comprende: cura delle attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE; cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione del CIPE e del Dipartimento; coordinamento e supporto alle Amministrazioni in materia di programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal CIPE con risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali.

L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

Servizio I di segretariato del CIPE;

Servizio II per le attività di coordinamento e supporto dei programmi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE;

Servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali;

Servizio IV per l'analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali.

2. Il Servizio I di segretariato del CIPE svolge le attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE. In particolare, cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del gior-

no del CIPE e alla relativa documentazione, gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi all'inoltro delle deliberazioni, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'invio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Supporta il Capo del Dipartimento ai fini del coordinamento dei Servizi competenti nella definizione del calendario dei lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti nell'ambito del CIPE.

3. Il Servizio II per le attività di coordinamento e supporto dei programmi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE svolge le attività di coordinamento e supporto in materia di programmazione e attuazione degli interventi per le aree sottoutilizzate finanziati dal CIPE con risorse nazionali e comunitarie. Verifica l'attuazione dei programmi nazionali e comunitari di assistenza tecnica finanziati con le predette risorse anche al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto.

4. Il Servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali cura le relazioni con le istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento; assicura il monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria nonché degli schemi dei provvedimenti oggetto di esame nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei quali segue il successivo *iter*, per le materie di competenza del Dipartimento. Redige i comunicati relativi ai lavori delle sedute del CIPE, provvedendo ai conseguenti adempimenti e dispone per la diffusione degli stessi agli organi di informazione. Gestisce i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di curare la comunicazione esterna delle attività del Dipartimento e del CIPE, l'aggiornamento del sito internet del CIPE e delle istituzioni afferenti al Dipartimento e la connessione con la rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni. Organizza e cura la partecipazione del Dipartimento del CIPE a manifestazioni e convegni.

5. Il Servizio IV per l'analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali svolge le attività di analisi degli andamenti economici in Italia e all'estero, incluse le previsioni congiunturali dei principali istituti di ricerca, dei mercati dei fattori di produzione e di singoli mercati di beni e servizi, del marcato dei cambi e di temi di stabilità finanziaria internazionale. Predispone i fascicoli per riunioni internazionali, convegni e audizioni su temi di natura economico-finanziaria.

Art. 6.

Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità

1. L'Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità svolge le attività di istruttori e supporto per il CIPE, in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore nonché coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale.

L'Ufficio si articola nei seguenti quattro servizi:

Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Servizio II per la gestione della banca dati del PIS e del sistema MIP/CUP;

Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale;

Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali.

2. Il Servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, piani e programmi nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti anche con riferimento alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fornisce supporto istruttorio al NARS e al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilità e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico. Svolge l'analisi di impatto e monitoraggio della politica tariffaria, valuta in collaborazione con le amministrazioni competenti la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti soggetti a tariffazione. Nei settori di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla terza Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

3. Il Servizio II per la gestione della banca dati del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e del sistema MIP/CUP fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE e ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, in merito a: la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7 del medesimo articolo, acquisendo le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse; la predisposizione delle relazioni che il CIPE trasmette al Parlamento; la cura dei rapporti tra il CIPE e i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Imposta e gestisce le attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordina le attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessa efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE.

4. Il Servizio III per l'analisi della spesa in conto capitale svolge le attività di: monitoraggio dei provvedimenti di politica economica; analisi degli andamenti della spesa pubblica, in particolare di quella in conto capitale, e del debito pubblico; valutazione delle misure di incentivazione delle imprese e per la ricerca scientifica e tecnologica, le infrastrutture, la regolamentazione e gli interventi su singoli settori e/o mercati. Predispone pareri, raccomandazioni e proposte su temi di politica economica e fascicoli per convegni e audizioni.

5. Il Servizio IV per il contenzioso del CIPE e gli affari legali, assicura il necessario supporto, nelle materie di competenza del Dipartimento, alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. Assicura la coerenza dei provvedimenti e degli atti adottati dal CIPE con gli orientamenti delle autorità giurisdizionali nazionali e comunitarie. Consolida, organizza e diffonde, all'interno del Dipartimento, le conoscenze in ordine agli esiti dell'attività giurisdizionale sui provvedimenti del CIPE. Fornisce la consulenza giuridica di carattere generale del Dipartimento. Svolge attività di studio e approfondimento su aspetti giuridici attinenti le materie di competenza del Dipartimento.

Art. 7.

Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale

1. L'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e al coesione territoriale fornisce istruttoria e supporto per il CIPE in materia di riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate, attività produttive, ricerca, sanità politiche sociali, ambiente e sviluppo della montagna.

L'Ufficio è articolato in tre servizi:

Servizio I per l'istruttoria in materia di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale;

Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali;

Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna.

2. Il Servizio I per l'istruttoria in materia di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate e per le iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di: programmazione e riparto per l'assegnazione delle risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate e la programmazione di iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale. Verifica l'attuazione dei programmi, diversi da quelli di assistenza tecnica, finanziati con le predette risorse al fine di fornire al CIPE l'ausilio informativo eventualmente richiesto. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla prima e alla quinta Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

3. Il Servizio II per le attività produttive, la ricerca, la sanità e le politiche sociali fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE in materia di direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo negli ambiti di competenza: attività produttive (agricoltura, industria, turismo, altri servizi), lavoro, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione tecnologica, sanità e politiche sociali, attività culturali e sportive. Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria nelle materie assegnate alla seconda, alla quarta e alla settima Commissione, fornendo ad esse il supporto necessario.

4. Il Servizio III per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo della montagna fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE per le materie attinenti lo sviluppo sostenibile: l'energia, la tutela ambientale, la difesa del suolo e le bonifiche.

Svolge l'attività per lo sviluppo dei territori montani, predispone la relazione annuale sullo stato della montagna e fornisce supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM). Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE e provvede all'istruttoria delle materie assegnate alla sesta Commissione, fornendo ad essa il supporto necessario.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data e a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008.

2. È abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007 recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti.

Roma, 15 ottobre 2008

Il Sottosegretario di Stato: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 360.

08A09934

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Puggioni Giuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 29 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Spagna dalla dott.ssa Puggioni Giuliana, nata il 26 aprile 1967 a Sassari (Italia), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla dott.ssa Puggioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 29 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Spagna dalla dott.ssa Puggioni Giuliana, nata il 26 aprile 1967 a Sassari (Italia), cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al titolo professionale conseguito dalla richiedente e al Collegio professionale cui è iscritta in Spagna, la frase: «titolo professionale di Abogado rilasciato dal Colegio de abogados de Barcelona» è sostituita dalla frase: «Advocat rilasciato dal Col.legi d'Avocats de Barcelona».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 maggio 2008.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09920

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Gaba Jonida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Gaba Jonida, nata a Vlore (Albania) il 7 novembre 1979, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater di Bologna» in data 10 dicembre 2003, reso equipollente al titolo accademico albanese con provvedimento del Ministero dell'educazione e delle scienze, rilasciato in data 2 novembre 2005;

Considerato che la stessa è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 10 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto dal Consiglio nazionale forense in atti allegato;

Preso atto che l'istante aveva precedentemente presentato istanza di dichiarazione di non sussistenza dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, istanza che è stata accolta;

Considerato che la sig.ra Gaba ha presentato domanda per il permesso di soggiorno, documentando con ricevuta l'avvenuta richiesta alla questura di Milano.

La questura di Milano ha rilasciato un nulla osta provvisorio per lavoro autonomo, in attesa del permesso di soggiorno;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gaba Jonida, nata a Vlore (Albania) il 7 novembre 1979, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire – ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni – l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate;

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti:

1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09917

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Giudice Viviana Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giudice Viviana Elizabeth, nata a Buenos Aires il 18 maggio 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Graduados en Servicio Social o Trabajo Social» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Servicio, orientation Asistencia Social» conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» in data 15 novembre 1983;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social» del 14 ottobre 1993;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Vista la conforme determinazione della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» - sezione A – per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Giudice Viviana Elizabeth nata a Buenos Aires il 18 maggio 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09918

DECRETO 15 dicembre 2008.

Riconoscimento al sig. Amore Roberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Amore Roberto, nata a Roma il 15 dicembre 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui è in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'«Università degli studi di Milano» in data 17 ottobre 2002 e del «Master of Laws» conseguito nel 2004 presso la «George Mason University» di Fairfax, Virginia;

Considerato che è iscritto presso la «Supreme Court of the State of New York» del 27 agosto 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso del «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 24 luglio 2008 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista dalla formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Amore Roberto, nata a Roma il 15 dicembre 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quel titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

a) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti:

diritto procedura civile;
diritto procedura penale;
diritto amministrativo (processuale);

b) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti:

diritto civile;
diritto penale;
diritto amministrativo (sostanziale);

c) elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09919

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; e in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: decreto legislativo 387/03);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005), emanato in attuazione dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni"*)*;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), così come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l'art. 1, commi da 382 a 382-*septies*, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007;

Visto in particolare l'art. 2, della legge finanziaria 2008, e, in particolare, il comma 150, il quale dispone che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 dell'art. 2 della medesima legge e che con i decreti ministeriali ivi previsti, sono stabilite ulteriori disposizioni, da adottare in parte di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di dover procedere a definire prioritariamente le disposizioni necessarie per rendere operativi i meccanismi di incentivazione stabiliti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge finanziaria 2007;

Ritenuto in particolare di dover procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera *a)*, a definire, con un primo provvedimento, direttive generali per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 della legge finanziaria 2008, stabilendo modalità per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai nuovi meccanismi, nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto agli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

Ritenuto inoltre di dovere procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera *d)*, ad un primo aggiornamento delle direttive di cui all'art. I 1 , comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che la legge finanziaria dispone un significativo aumento degli incentivi, al fine di contemperare i costi indiretti derivanti dalle difficoltà del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi impianti;

Ritenuto dunque che nell'aggiornamento delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si debba procedere ad una prima revisione dei criteri dì assegnazione dell'energia elettrica incentivata ai rifacimenti di impianti esistenti per cui i suddetti costi indiretti sono sostanzialmente ridotti;

Ritenuto di dover procedere in via preliminare e transitoria, sulla base degli esiti preliminare di studi effettuati dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., al riconoscimento forfetario della frazione biodegradabile di taluni rifiuti, allo scopo di consentire la pianificazione degli investimenti per la valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti;

Decreta:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate:

a) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. L'energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nell'allegato A, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;

b) produzione media di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

c) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi all'intervento effettuato;

d) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione media prima dell'intervento, di cui alla lettera *b)*, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

e) produzione annua lorda di un impianto è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Ufficio tecnico di finanza;

f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, è la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal GSE nell'ambito della qualifica di cui all'art. 4 come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione lorda;

g) potenziamento o ripotenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto in conformità all'allegato A e tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, di cui alla lettera *d)*;

h) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili, eseguito in conformità all'allegato A;

i) rifacimento parziale è l'intervento su impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformità all'allegato A;

l) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-*quinquies*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;

m) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al GSE e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, è la data in cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto di cui alla lettera *m)*;

p) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera *m)*, e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera *n)*;

q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007;

r) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

s) potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;

t) potenza nominale media annua di un impianto è:

per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;

per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;

u) potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;

v) GSE è il gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 387/2003;

z) CTI è il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI, riconosciuto con D.D. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 giugno 1999.

Art. 3.

Meccanismi incentivanti

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, continua a beneficare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate.

2. L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo le modalità di cui al titolo III del presente decreto.

3. Ai fini dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi I e 2, il GSE provvede a qualificare gli impianti e determinare l'energia elettrica incentivata e, con le modalità e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la produzione di energia elettrica mediante impianti da fonte solare è incentivata mediante i meccanismi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.

5. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17.

6. Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica di cui all'art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, è consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.

7. Possono accedere ai meccanismi di cui ai precedenti commi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.

8. Fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, per tutte le tipologie di rifiuto la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente articolo, è derivata applicando le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007.

Art. 4.

Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* potenza nominale dei motori primi, A potenza nominale media annua, *g)* data di entrata in esercizio, *h)* produzione annua netta ovvero producibilità attesa *i)* producibilità aggiuntiva, o produzione media attesa, *l)* quantificazione degli eventuali autoconsumi, *m)* tipo di incentivazione richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la domanda di cui al comma I deve pervenire al GSE non oltre il termine di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilità agli incentivi, e deve essere corredata da:

a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento a quanto previsto dall'allegato A;

b) copia del progetto definitivo dell'impianto;

c) copia dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell'art. 12, comma 5, la domanda è corredata dalla copia della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni. Qualora trovi applicazione l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda è corredata da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi applicazione normativa regionale o locale ulteriormente semplificativa, la domanda è corredata della comunicazione dovuta ai sensi della medesima normativa.

3. Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'allegato A determinando in via presuntiva l'energia elettrica incentivata. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal ricevimento.

4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.

5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio deì lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'intervento entro tre anni dall'inizio dei lavori ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro il periodo massimo per la conclusione dell'intervento così come indicato nell'allegato A.

6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:

a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;

b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;

c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;

d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.

7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* la produzione di energia elettrica incentivata è determinata applicando le procedure di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni".

8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 387/2003.

Art. 5.

Biomasse da filiera

1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui all'art. 1, comma 382-*quater*, della legge finanziaria 2007 e della tariffa onnicomprensiva di cui all'art. 382-*ter*, della medesima legge, si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 1, comma 382-*septies*, della medesima legge finanziaria 2007.

Il GSE applica il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1, esclusivamente in riferimento all'energia elettrica incentivata riferita all'anno precedente, attraverso l'emissione dei certificati verdi a consuntivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*. E' fatta salva la facoltà del produttore di richiedere il rilascio di certificati verdi a preventivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, applicando il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008. In tal caso, qualora nell'anno di riferimento l'impianto dimostri di aver utilizzato biomassa da filiera nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, attuativo dell'art. 1, comma 382-*septies*, della medesima legge finanziaria 2007, il GSE emette a saldo certificati verdi aggiuntivi applicando il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1.

3. Il coefficiente moltiplicativo e la tariffa onnicomprensiva di cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alle biomasse da filiera.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il GSE applica anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla medesima legge.

5. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati verdi aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo e della tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e la data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto.

Art. 6.

Cumulabilità degli incentivi

1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto, per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui all'art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni, è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 382-*quinquies* della legge finanziaria 2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera, i certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

4. Ai fini dell'applicazione della cumulabilità di cui al comma 3, è consentito l'uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientrante fra quelle di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti applicabili all'energia elettrica imputabile alle diverse tipologie di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE dichiarazione con la quale attesta che sarà rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all'ottenimento dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal GSE ai sensi dell'art. 18 o a seguito della comunicazione resa del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato rispetto della suddetta condizione, il diritto all'ottenimento dei certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto, in attuazione dell'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

5. Il produttore ha l'obbligo di comunicare eventuale variazioni a quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Art. 7.

Garanzia di origine

1. La garanzia di origine di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto, è inoltrata dal produttore al

GSE, e riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* potenza nominale dei motori primi e potenza nominale media annua, *f)* data di entrata in esercizio, *g)* produzione netta o produzione imputabile in ciascun mese dell'anno precedente, *h)* l'importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore dell'impianto. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui al comma 1, il GSE definisce una procedura semplificata per gli impianti già in possesso della qualifica di cui all'art. 4.

TITOLO II
CERTIFICATI VERDI

Art. 8.

Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo

1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. L'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Per le centrali ibride, l'autocertificazione specifica altresì la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalità di calcolo di cui allegato A. Tutti i dati sono espressi in MWh.

2. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. La richiesta è inoltrata al GSE entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed è corredata anche da dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.

3. Il GSE comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l'autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le importazioni sottoposte all'obbligo della predetta quota minima, espresse in MWh, calcolate con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e tenuto conto di quanto disposto al comma 1, vengono moltiplicate per il valore della quota minima in vigore. Il risultato è arrotondato all'unità con criterio commerciale.

5. La produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III non concorre al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 9.

Impianti aventi diritto ai certificati verdi

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003, è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1º aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione.

2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche dai seguenti impianti:

a) impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del lº aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride;

b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni";

c) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.

Art. 10.

Periodo di diritto ai certificati verdi

1. Gli impianti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, sempreché muniti della qualifica di cui all'art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, definito come segue:

a) quindici anni limitatamente all'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 ovvero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)*, che iniziano ad operare come centrali ibride successivamente al 31 dicembre 2007;

b) dodici anni limitatamente all' energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 9, comma 2, lettere *a)*, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;

c) otto anni per l'energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b)*, *c)*.

2. Hanno diritto ai certificati verdi per un periodo, aggiuntivo rispetto a quelli di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, di ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni:

a) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*;

b) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da rifiuti non biodegradabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 387/2003, come vigente al 31 dicembre 2006.

Art. 11.

Modalità di rilascio dei certificati verdi

1. Il certificato verde, di valore unitario pari a I MWh, è emesso dal GSE, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica:

a) a consuntivo, relativamente all'energia elettrica incentivata dell'anno precedente;

b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all'art. 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

2. Per le produzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)* i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell'energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, per i coefficienti di cui all'art. 1, comma 382-*quater*, della legge finanziaria 2007.

3. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 2, i certificati verdi sono emessi in numero pari all'energia elettrica incentivata, arrotondata a 1 MWh con criterio commerciale.

4. I certificati verdi a consuntivo di cui al comma 1, lettera *a)*, sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

5. A decorrere dal 30 giugno 2009, l'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera *b)*, riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.

6. L'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera *b)*, riferiti ad impianti non ancora in esercizio, è subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.

7. Nei casi in cui gli impianti di cui ai commi 5 e 6, per qualsiasi motivo, non producano effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi alle produzioni di altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di una quantità sufficiente di certificati verdi per l'anno di riferimento, può essere fatta anche sulla produzione dell'anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilità di compensazione il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.

8. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite i certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo, è considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorità in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.

9. Il GSE riconosce i certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera *b)*, sulla base della producibilità annua attesa. A tal fine:

a) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da almeno due anni, la producibilità annua attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti;

b) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da meno di due anni, la producibilità annua attesa è valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore, posto che tale producibilità non potrà comunque superare i valori medi caratteristici delle diverse tipologie d'impianto noti sulla base dei dati statistici a disposizione del GSE. In particolare, per gli impianti eolici e solari i valori medi caratteristici sono desunti dai dati di producibilità media dell'area in cui gli impianti sono realizzati.

Art. 12.

Contrattazione dei certificati verdi

1. Il Gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 organizza e gestisce, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi.

2. L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalità di cui all'art. 5, comma I, del decreto legislativo n. 79/1999. I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1.

3. I certificati verdi sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede di cui al comma l, con obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio. Il Gestore del mercato organizza, nell'ambito della sede di cui al comma 1, un sistema per la registrazione di tali transazioni in termini di quantità, prezzi degli scambi e tipologia di certificati.

4. Al fine di garantire l'evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori per l'analisi della previsione dell'andamento del mercato, il Gestore del mercato pubblica e aggiorna sul proprio sito internet gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 1 e 3 in termini di quantità, prezzi e tipologia di certificati.

5. Nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Gestore del mercato opera tutelando le informazioni sensibili e i dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 13.

Verifica annuale di adempimento all'obbligo

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, trasmettono al GSE contestualmente all'autocertificazione di cui al medesimo articolo, certificati verdi equivalenti all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all'art. 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.

2. Il GSE, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 8, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota d'obbligo in capo al soggetto stesso, come definito al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato di cui all'art. 12 ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 14.

4. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l'entità delle inadempienze ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003.

5. Il GSE trasmette annualmente ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l'entità delle inadempienze di ciascuno di essi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del GSE e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto dell'entità complessiva delle inadempienze, della congruità delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario, nonché degli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.

Art. 14.

Disposizioni al GSE sulla compra-vendita di certificati verdi

1. Il GSE emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 12, comma 1, i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al l° aprile 1999.

2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 è stabilito ed aggiornato con le modalità di cui all'art. 2, comma 148, della legge finanziaria 2008.

3. Il GSE può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999. Tali certificati sono venduti al prezzo di cui al comma 2.

4. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il GSE applica quanto previsto dall'art. 2, comma 149, della legge finanziaria 2008. A tal fine il prezzo medio attuale di cui al medesimo comma è quello relativo alle contrattazioni di tutti i certificati verdi, indipendentemente dall'anno di riferimento, effettuate con le modalità di cui all'art. 12, commi 1 e 3.

5. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati in Stati esteri in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell'art. 12, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non può vendere i certificati di cui al comma 1, né emettere certificati ai sensi del comma 3. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessità del rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.

Art. 15.

Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008

1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*. La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all'art. 14, commi da 1 a 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l'accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

TITOLO III

TARIFFA FISSA OMNICOMPRENSIVA E SCAMBIO SUL POSTO

Art. 16.

Modalità di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva

1. L'energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all'art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. I limiti di potenza nominale media annua di cui all'art. 3, comma 2, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.

3. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa fissa onnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica al GSE secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

4. Ai fini della determinazione dell'incentivo, lo specifico valore della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al comma 1, espresso in eurocent/kWh, viene moltiplicato per l'energia elettrica incentivata determinata da GSE con le modalità di cui all'allegato A, esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo dell'energia elettrica immessa in rete.

5. L'esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua di cui al comma 2 risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa fissa sull'intera produzione. In tal caso, il GSE emette a favore del produttore i certificati verdi di cui al titolo II a decorrere dalla nuova data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo è considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorità secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità.

A tal fine, al produttore è concessa una estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.

Art. 17.

Scambio sul posto

1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 1, al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli impianti che immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 387/2003 ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul posto.

3. E' consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore a 200 kW.

4. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi alla produzione di energia elettrica in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003, possono simultaneamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, è consentito il passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta al GSE la richiesta di qualifica di cui all'art. 4. Il periodo di incentivazione è conseguentemente ridotto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito all'accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Controlli, monitoraggio e bollettino annuale

1. L'emissione dei certificati verdi e l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della attendibilità dei dati forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all'art. 2, comma 1, e all'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma è trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza. sulla produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 13 e 14, comma 6. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'art. 12. Riguardo agli impianti di cui all'art. 14, comma 1, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto, relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi.

3. Il GSE organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l'accesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387/2003.

Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma I, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include altresì dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.

In ogni caso, a garanzia della stabilità del mercato, il sistema informativo dovrà altresì includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del GSE, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all'art. 14, comma 2.

Art. 19.

Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in materia di impianti ibridi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all'approvazione dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi.

2. Ai fini della definizione delle modalità di calcolo di cui all'art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il GSE, con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche

non rinnovabili; con il medesimo decreto ministeriale, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.

3. Il GSE conforma lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati ai commi 1 e 2.

4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007.

Art. 20.

Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al comma 1, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

3. Ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l'immissione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla base dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con le modalità e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi ivi previsti.

2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui all'art. 3, comma 2, che, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui all'art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per la tariffa fissa omnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validità della tariffa fissa omnicomprensiva è ridotta del periodo a cui è riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati verdi.

3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei certificati verdi e che nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto hanno chiesto il ritiro dell'energia ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. A tal fine, il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.

4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 150, lettere *b)* e *c)* della legge finanziaria 2008, gli impianti alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalità di cui al presente decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A è posto pari a 0,9, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,65.

6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che ottengono la qualifica di cui all'art. 4 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A è posto pari a 1, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,7.

7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è abrogato.

8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 7.

9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende come riferimento al presente decreto.

10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA AI FINI DELL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI VERDI O DELLA TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

Nei successivi paragrafi vengono definite le modalità per la determinazione dell'energia elettrica incentivata “E_I“ (MWh), riconosciuta agli interventi che hanno diritto agli incentivi di cui al presente decreto. La tabella seguente riassume le modalità di calcolo del valore “E_I“ in funzione della categoria d'intervento per la quale è stata ottenuta la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili “IAFR”.

Tabella 1

RIF.	**CATEGORIA DI INTERVENTO**	**ENERGIA INCENTIVATA RICONOSCIUTA PER IL SISTEMA DEI CERTIFICATI VERDI**	**ENERGIA INCENTIVATA RICONOSCIUTA PER IL SISTEMA DELLA TARIFFA FISSA**
IMPIANTI RINNOVABILI NUOVI			
	Impianti nuovi e impianti riattivati, alimentati da fonti rinnovabili	$E_I = E_a$	$E_I = E_R$
RIFACIMENTI PARZIALI			
Parte I	Rifacimenti parziali idroelettrici	$E_I = D\cdot [(E_a - E_{10}) + k \cdot (f + g) \cdot E_{10}]$	$E_I = D\cdot [(E_a - E_{10}) + k \cdot (f + g) \cdot E_{10}] \cdot (E_R/E_a)$
	Rifacimenti parziali idroelettrici onerosi	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti parziali geotermoelettrici	$E_I = D\cdot [(E_a - E_{10}) + V \cdot E_{10}]$	$E_I = D\cdot [(E_a - E_{10}) + V \cdot E_{10}] \cdot (E_R/E_a)$
	Rifacimenti parziali impianti a biomassa		
POTENZIAMENTI			
Parte II	Potenziamenti impianti idroelettrici	$E_I = 0{,}05 \cdot E_a$	$E_I = 0{,}05 \cdot E_R$
	Potenziamento impianti non idroelettrici	$E_I = D \cdot (E_a – E_5)$	$E_I = D \cdot (E_a – E_5) \cdot (E_R/E_a)$
RIFACIMENTI TOTALI			
Parte III	Rifacimenti totali impianti idroelettrici su acquedotto	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti totali impianti idroelettrici	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti totali impianti geotermoelettrici	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti totali impianti eolici	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti totali impianti biomassa	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
	Rifacimenti totali impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	$E_I = D \cdot E_a$	$E_I = D \cdot E_R$
ALTRI IMPIANTI			
Parte IV	Impianti ibridi in esercizio prima del 1/04/1999	$E_I = 0{,}5 \cdot [(E_a – E_{nr}) – E_{r3}]$	non ammessa
	Impianti ibridi in esercizio dopo 1/04/1999	$E_I = E_a – E_{nr}$	$E_I = (E_a – E_{nr}) \cdot (E_R/E_a)$ [ammessa solo per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/07]
	Impianti ibridi in esercizio dopo 1/04/99, operanti come ibridi dopo entrata in vigore del presente decreto e che non rispettano la condizione di cui al paragrafo 11.2	$E_I = 0{,}5 \cdot (E_a – E_{nr})$	$E_I = 0{,}5 \cdot (E_a – E_{nr}) \cdot (E_R/E_a)$ [ammessa solo per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/07]
	Impianti a rifiuti entrati in esercizio prima del 31/12/2006 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), ammessi al regime riservato alle fonti rinnovabili dalla normativa previgente	$E_I = E_a$	non ammessa
	Impianti a rifiuti entrati in esercizio dopo il 31/12/2006	$E_I = E_a – E_{nr}$	$E_I = (E_a – E_{nr}) \cdot (E_R/E_a)$ [ammessa solo per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/07]
	Impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b)	Si applicano le disposizioni di cui al DM 24 10 2005 “altre produzioni”	non ammessa

LEGENDA

E_I = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato;
E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_R = energia immessa nel sistema elettrico;
E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
E_{10} = Media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili precedenti l'intervento;
f = Coefficiente di sostituzione del gruppo turbina alternatore;
k = Coefficiente di utilizzazione dell'impianto;
g = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto idroelettrico);
V = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto geotermoelettrico);
E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
E_{r3} = Media della produzione netta nel triennio precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad alimentazione da fonti rinnovabili;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto.

Nota: I valori dei coefficienti f, k, g e V sono riportati nel seguito

Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio l'elettricità prodotta da fonte rinnovabile viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l'energia elettrica attribuibile ai sistemi di pompaggio stessi.

PARTE PRIMA

RIFACIMENTI PARZIALI

1. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI

1.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE.

L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

b) opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti due condizioni:

a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia una potenza nominale media annua inferiore a 10 MW , ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale media annua uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito dell'intervento di rifacimento parziale;

b) si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori esistenti.

Per quanto riguarda la lettera *b*) si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.

Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere interventi di diversa natura, entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui alla lettera a) sugli anni di funzionamento dell'impianto non viene considerata.

Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale sugli impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti.

1.1.3 Potenza nominale media annua dell'impianto

E la potenza definita all'articolo 2, comma 1, lettera t).

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento del suo inserimento ambientale.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato, entro tre anni dalla data di inizio lavori, qualora l'intervento sia eseguito su un impianto di potenza nominale media annua inferiore a 10 MW. Per i soli impianti di potenza nominale media annua uguale o superiore a 10 MW l'intervento può essere completato entro sei anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE. Inoltre, per i soli impianti di potenza nominale media annua uguale o superiore a 50 MW costituiti da più gruppi, il predetto periodo di sei anni si applica fino alla data di entrata in esercizio del primo gruppo turbina/alternatore e, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente decreto, il rilascio dei certificati verdi può avvenire a decorrere dalla data di entrata in esercizio del primo gruppo turbina/alternatore e limitatamente alla quota di energia prodotta riferita alla parte dell'impianto rifatto. In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo al produttore di sostituire tutti gli altri gruppi turbina/alternatore entro i successivi tre anni, a pena la decadenza dal diritto ai certificati verdi connesso all'intervento di rifacimento.

I predetti tempi massimi di completamento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.1.1;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi,

qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

La documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi sono detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE IDROELETTRICO

1.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:

$$\mathbf{E_I = D \cdot [(E_{ai} - E_{10}) + K\,(f + g) \cdot E_{10}]} \qquad \mathbf{(1)}$$

I simboli indicati hanno il seguente significato:
E_I è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E_{10} è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo 1.1.4, espressa in MWh;
E_{ai} è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_S» dell'intervento di rifacimento parziale; C_s è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).

La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

1.2.2 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento della tariffa onnicomprensiva

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:

$$\mathbf{E_I = D \cdot [(E_{ai} - E_{10}) + K\,(f + g) \cdot E_{10}] \cdot (E_{Ri}/E_{ai})} \qquad \mathbf{(2)}$$

I simboli indicati hanno il seguente significato:
$\mathbf{E_I}$ è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{10}}$ è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo 1.1.4, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{ai}}$ è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
$\mathbf{E_{Ri}}$ è l'energia immessa in rete dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_S» dell'intervento di rifacimento parziale; C_s è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).

La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento di potenziamento nell'ambito dello stesso intervento.

1.2.3 Valori dei coefficienti di calcolo

Coefficiente K
Per qualsiasi potenza nominale media annua, i valori del coefficiente K, che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano come segue:
- quando 2000 ore $\leq N_S \leq$ 6000 ore, K = 4000 : N_S ;
- per $N_S >$ 6000 ore K = 0,67;
- per $N_S <$ 2000 ore K = 2

N_S rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:
$N_S = E_S : P_P$
Dove $\mathbf{P_P}$ è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto prima del rifacimento.

Coefficiente f e coefficiente g
Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di **f** e **g** da adottare sono i seguenti:
- f = 0,2
- g variabile linearmente da g = 0 per Cs ≤ 0,4 M€/MW (milioni di euro per MW) sino ad un massimo di g_{max}=0,30 per $C_S \geq$ 1,0 M€/MW (milioni di euro per MW).

1.2.4 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta

Il termine $\mathbf{(E_{ai} - E_{10})}$ potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.
Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno «i» sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta o immessa in rete in quell'anno moltiplicata per il coefficiente di gradazione D.

1.2.5 Interventi di rifacimento parziale particolarmente onerosi

Qualora l'intervento di rifacimento parziale effettuato sull'impianto comporti il verificarsi di entrambe le seguenti due condizioni:
a) la realizzazione di interventi di ricostruzione totale o parziale delle opere idrauliche esistenti, di particolare complessità ed interessanti la maggior parte delle opere idrauliche afferenti all'impianto idroelettrico, quali ad esempio: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra;
b) un costo specifico dell'intervento di rifacimento parziale effettuato Cs maggiore o uguale a 2 M€/MW (milioni di euro per MW).

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto 1.1.2. l’energia elettrica incentivata, del generico anno i-esimo dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi è valutata uguale alla producibilità annua netta moltiplicata per il coefficiente di gradazione D.

2. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI

2.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti quattro parti funzionali principali:

a) **Centrale,** costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

b) **Pozzi,** comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

c) **Reti di trasporto fluido,** comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;

d) **Impiantistica di superficie,** costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le due seguenti condizioni:

a) L'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento;

b) prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.

Il rifacimento parziale dell'impianto può comprendere interventi di varia natura di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie. Tra questi sono inclusi: la costruzione *ex novo* di parti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del punto 2.1.1, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale media annua dell'impianto

E la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera t).

.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati, in sostituzione, gli anni precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio lavori. Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del punto 2.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO

2.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla formula:

$$\mathbf{E_I = D \cdot [(E_{ai} - E_{10}) + V \cdot E_{10}]} \qquad \mathbf{(3)}$$

I simboli indicati hanno il seguente significato:
$\mathbf{E_I}$ è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{10}}$ è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo 2.1.4, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{ai}}$ è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_S» dell'intervento di rifacimento parziale; C_S è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo V

Per qualsiasi potenza nominale media annua i valori di V sono calcolati come segue:
- **V** variabile linearmente da $V = 0$ per $C_S = 0$, sino ad un massimo di $V_{max}=0{,}75$ per $C_S \geq 1{,}5$ M€/MW (milioni di euro per MW).

2.2.3 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla formula:

$$\mathbf{E_I = D \cdot [(E_{ai} - E_{10}) + V \cdot E_{10}] \cdot (E_{Ri}/E_{ai})} \qquad \mathbf{(4)}$$

I simboli indicati hanno il seguente significato:

$\mathbf{E_I}$ è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{10}}$ è la produzione storica netta dell'impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo 2.1.4, espressa in MWh;
$\mathbf{E_{ai}}$ è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
$\mathbf{E_{Ri}}$ è l'energia immessa in rete dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;
D = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto**;**
V è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_S» dell'intervento di rifacimento parziale; C_S è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento di potenziamento nell'àmbito dello stesso intervento.

3. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI A BIOMASSE

3.1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

3.1.1. Impianto a biomasse

L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse è costituito da una centrale, composta da uno o più gruppi di generatori di vapore, forni di combustione, griglie, gassificatori, gruppi turbina alternatore, condensatori, torri di raffreddamento, trasformatori.

3.1.2. Rifacimento parziale di un impianto a biomasse

L'intervento su un impianto termoelettrico esistente alimentato da biomasse è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le due seguenti condizioni:

a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto;

b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi dell'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per determinare tali migliori tecniche disponibili si farà riferimento alla normativa europea di settore [96/61/EC].

L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale non pregiudica la facoltà del produttore di effettuare successivamente un intervento di rifacimento totale dello stesso impianto alle condizioni di cui alla Parte III del presente decreto.

3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto

E' la potenza definita all' articolo 2, comma 1, lettera t).

3.1.4. Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 5 anni espressa in MWh. La media deve essere computata sul quinquennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati, in sostituzione, gli anni precedenti.

3.1.5. Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

3.1.6. Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientate dello stesso.

3.1.7. Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse deve essere adeguatamente documentato attraverso un'apposita relazione tecnica-economica firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali di cui al punto 3.1.1;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;

c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);

d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento proposto.

3.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE DI IMPIANTI A BIOMASSE

Con successivo provvedimento sono individuati gli elementi per la valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi e della tariffa fissa omnicomprensiva.

PARTE SECONDA

POTENZIAMENTI

Il potenziamento o ripotenziamento può essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni. Tale limite minimo non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3, per i potenziamenti di altri impianti si applica le seguenti formule:

- energia elettrica incentivata ai fini dell'ottenimento dei certificati verdi:

$$\mathbf{E_I = D \cdot (E_a - E_5)}$$

- energia elettrica incentivata ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva:

$$\mathbf{E_I = D \cdot (E_a - E_5) \cdot (E_R/E_a)}$$

Dove:

E_I = energia elettrica incentivata all'intervento effettuato;
E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
E_R = energia immessa nel sistema elettrico;
E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
D = coefficiente di gradazione di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto.

4. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

4.1 DEFINIZIONI

Nell'àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

4.1.1 Impianto idroelettrico

Vedi la definizione riportata al precedente punto 1.1.1.

4.1.2 Potenziamento di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;

b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito al successivo punto 4.1.3.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.

L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, comunicata dal produttore al GSE.

4.1.3 Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in milioni di Euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce «**p**», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo totale dell'intervento C e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

$\mathbf{p = C : P_d}$, dove il valore di **p** è espresso in M€/MW (milioni di euro per MW)

C è il costo totale dell'intervento espresso in M€ (milioni di euro)

Pd è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in MW).

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro **p** deve risultare non inferiore a **0,10**.

4.1.4 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali a) e b) del punto 1.1.1;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;

c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);

d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

4.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER POTENZIAMENTO IDROELETTRICO

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua qualificata ai potenziamenti degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguenti formule:

4.2.1 Energia elettrica incentivata ai fini dell'ottenimento dei certificati verdi

$$\mathbf{E_I = 0{,}05 \cdot E_{ai}}$$

4.2.2 Energia elettrica incentivata ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva

$\mathbf{E_I = 0{,}05 \cdot E_{Ri}}$

dove

$\mathbf{E_I}$ è l’energia elettrica incentivata, del generico anno i-esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh
$\mathbf{E_{ai}}$ è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno i-esimo espressa in MWh.
$\mathbf{E_R}$ è l’ energia immessa nel sistema elettrico dopo l'intervento di potenziamento nel generico anno i-esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di E_{ai} ed E_R si tiene conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

PARTE TERZA
RIFACIMENTI TOTALI

Il rifacimento totale degli impianti deve comportare la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto. Nel seguito sono specificati per ciascuna tipologia d'impianto le opere ed i componenti elettromeccanici degli impianti che devono essere ricostruite totalmente oppure sostituiti con nuovi macchinari elettromeccanici.

Si definisce periodo di esistenza di un impianto il periodo temporale, misurato in anni, intercorrente tra il primo parallelo dell'impianto con la rete e l'entrata in esercizio dell'impianto a seguito dell'intervento di rifacimento totale.

5. IMPIANTI IDROELETTRICI

5.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti idroelettrici di potenza nominale minore di 10 MW entrati in esercizio da almeno quindici anni oppure sugli impianti idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW entrati in esercizio da almeno trenta anni.

L'intervento di rifacimento totale deve comportare la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto idroelettrico e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso che l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento di rifacimento totale.

Per il rifacimento totale degli impianti idroelettrici installati negli acquedotti risulta necessario provvedere almeno alla sostituzione con componenti nuovi del gruppo turbina alternatore con annesso by-pass dalla condotta dell'acquedotto. A tal proposito si specifica che l'impianto deve essere esclusivamente a servizio di un sistema acquedottistico. Si precisa pertanto che non è consentito questo tipo di riconoscimento nei sistemi plurimi che convogliano le risorse idriche sia per scopi acquedottistici sia per fini irrigui o industriali

5.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimento totali degli impianti idroelettrici la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

Per i rifacimenti totali degli impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

6. IMPIANTI GEOTERMOELETTRICI

6.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti geotermoelettrici entrati in esercizio da almeno 15 anni.

L'intervento di rifacimento totale deve comportare la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reinezione e la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina ed del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto geotermoelettrico.

6.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti geotermoelettrici la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

7. IMPIANTI EOLICI

7.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti entrati in esercizio da almeno 10 anni se l'impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato in esercizio dopo la medesima data.

L'intervento di rifacimento totale deve comportare la sostituzione con nuovi componenti dell' alternatore, del moltiplicatore di giri, dell'inverter e del mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto.

7.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti eolici la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

8. IMPIANTI TERMOELETTRICI ALIMENTATI DA BIOMASSE

8.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti termoelettrici a biomassa entrati in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora i medesimi impianti abbiano ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto.

L'intervento di rifacimento totale degli impianti a biomassa compresi quelli ibridi deve comportare la completa ricostruzione del generatore di vapore, del forno di combustione, delle griglie e del gassificatore, qualora esistente, nonché la sostituzione con nuovi macchinari dell'alternatore, della turbina di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

Nel caso di impianti alimentati da biocombustibili liquidi l'intervento di rifacimento totale deve comportare la sostituzione con nuovi macchinari del motore e dell'alternatore ovvero del gruppo elettrogeno nel suo complesso.

8.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da biomasse la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

9. IMPIANTI ALIMENTATI DA GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

9.1 Condizioni e caratteristiche dell'intervento di rifacimento totale

L'intervento di rifacimento totale può essere effettuato sugli impianti entrati in esercizio da almeno 10 anni se l'impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero da 15 anni se entrato in esercizio dopo la medesima data.

L'intervento di rifacimento totale degli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas deve comportare la completa sostituzione delle tubazioni di convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi (per le discariche) o dal di gestore, del sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas nonché la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore oppure di gruppi elettrogeni costituenti l'impianto.

9.2 Energia elettrica incentivata

Per i rifacimenti totali di impianti alimentati da gas da discarica, gas residuati da processi di depurazione e da Biogas la produzione di energia elettrica incentivata è pari al prodotto della produzione annua netta dell'impianto, ovvero all'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel caso in cui si opti per la tariffa fissa onnicomprensiva, per il coefficiente D, cosi come definito ai sensi dell'articolo 21, commi 5 e 6.

10. DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per i soli impianti di cui ai paragrafi 7 e 8 è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o unità costituenti l'impianto, purché ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di misura dell'energia prodotta.

2. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai paragrafi da 5 a 9, non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli impianti di cui ai paragrafi 7 e 8, entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento, comunicata dal produttore al GSE, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE.

PARTE QUARTA

ALTRI IMPIANTI

11. IMPIANTI IBRIDI

11.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei certificati verdi

1. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 che hanno iniziato ad operare come centrali ibride successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

$E_I = E_a - E_{nr}$

Dove:
E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;

2. Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 ed operanti come centrali ibride dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale. Per tali impianti l’energia incentivata è ridotta del 50% qualora l’impianto non sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. L’energia elettrica incentiva è dunque determinata dalla seguente formula:

$E_I = z \cdot (E_a - E_{nr})$

Dove:
E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
$z = 1$ per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e $z = 0,5$ per gli altri impianti.

3. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride, l’energia elettrica incentivabile ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al punto 1, al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente 1° aprile 1999, come indicato nella seguente formula:

$E_I = 0,5 \cdot [(E_a - E_{nr}) - E_{r3}]$

E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_{nr} = energia non rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
E_{r3} = Media della produzione netta nel triennio precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad alimentazione da fonti rinnovabili.

11.2 energia elettrica incentivata con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva

4. Le centrali ibride di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrata in esercizio dopo il 31/12/2007 possono richiedere la tariffa fissa onnicomprensiva. A tal fine l'energia elettrica incentivata è data dalla seguente formula:

$$E_I = z \cdot (E_a - E_{nr}) \cdot (E_R/E_a)$$

E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_{nr} = energia non rinnovabile netta prodotta dall'impianto;
E_R è l' energia immessa nel sistema elettrico;
z = 1 per impianti alimentati a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e z = 0,5 per gli altri impianti.

12. IMPIANTI A RIFIUTI

12.1 energia elettrica incentivata con il sistema dei certificati verdi

1. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data, l'energia elettrica incentivata è quella prevista dalla normativa vigente alla data in cui è stato acquisito il diritto all'ottenimento dei certificati verdi.

2. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2006, l'energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile a fonti di energia non rinnovabile, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 19.

12.2 energia elettrica incentivata con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva

3. Per gli impianti alimentati da rifiuti, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, aventi potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, l'energia elettrica incentivata è determinata sulla base della seguente formula:

$$E_I = (E_a - E_{nr}) \cdot (E_R/E_a)$$

E_a = produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
E_{nr} = energia non rinnovabile netta prodotta dall'impianto, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 19;
E_R è l' energia immessa nel sistema elettrico.

08A09933

DECRETO 23 dicembre 2008.

Determinazione per l'anno 2009 della misura del contributo dovuto alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2007, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 08/13843 del 27 maggio 2008, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare per l'anno 2009 alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2009, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2009 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2009, ad effettuare il conguaglio fra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A10101

DECRETO 23 dicembre 2008.

Determinazione per l'anno 2009 della misura del contributo dovuto alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo» nell'esercizio 2007, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 08/13844 del 27 maggio 2008, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2009 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,5% a suo tempo determinata per il 2008;

Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 2,5%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2009 alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2009, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2009 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2009, ad effettuare il conguaglio fra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A10102

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2008.

Variazione all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. DM19752 «Hitech Produsystems Sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, research based, per la competitività e sostenibilità dei beni strumentali italiani nel mercato globale», afferente al Laboratorio n. 3 ammesso al finanziamento con decreto direttoriale 31 ottobre 2006, n. 2243/Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'articolo 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità di bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2000, n. 860/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»*)*;

Visto il decreto direttoriale 31 ottobre 2006, n. 2243/Ric. pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2006, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto rif. DM19752 di ricerca dal titolo «Hi-Tech Produsystems – Sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, research based, per la competitività e sostenibilità dei beni strumentali italiani nel mercato globale» e di formazione dal titolo «Ricercatore industriale, specialista nella progettazione di sistemi di produzione innovativi, master in ricerca industriale», afferente al Laboratorio 3, beneficiario: sintesi S.c.p.A.;

Vista la nota del 23 giugno 2008 pervenuta al Ministero il 17 luglio 2008 prot. n. 6346, con la quale la proponente Sintesi S.c.p.A. ha richiesto la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto sopra menzionato;

Acquisito, al riguardo, il supplemento istruttorio effettuato dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato ex articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 29 ottobre 2008;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi delle spese e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Fermo restando, per il citato progetto DM19752, il costo ammesso e il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto direttoriale n. 2243/Ric. del 31 ottobre 2006;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 2243/Ric del 31 ottobre 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2006, le condizioni poste alla stipula del contratto, indicate nell'apposita sezione «Condizioni specifiche» della scheda allegata al decreto e relativa al progetto di ricerca e formazione rif. DM19752 di cui alle premesse, presentato ai sensi dell'art.12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del «bando laboratori pubblico-privati» - Laboratorio 3, sono così modificate:

«La stipula del contratto è subordinata:

1) all'acquisizione di documentazione attestante la disponibilità di una linea di credito per un importo non inferiore a € 3.000.000,00 per tutta la durata del progetto;

2) all'acquisizione di documentazione attestante la disponibilità di liquidità bancaria non inferiore a € 2.000.000,00 finalizzata alla realizzazione del progetto; tale liquidità potrà essere ridotta in relazione alle spese sostenute e rendicontate secondo i criteri contrattuali;

3) all'acquisizione di una delibera del Consiglio di amministrazione di Sintesi S.c.p.A. che vincoli l'utilizzo della disponibilità residua in via esclusiva alle esigenze finanziarie dell'iniziativa in oggetto per tutta la durata della stessa».

Art. 2.

Restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art.2. comma 4 del decreto dirigenziale 2243/Ric. del 31 ottobre 2006.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n.2243/Ric. del 31 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A10028

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio per il comune di Genzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Lazio circa la necessità di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nelle sedute del 3 marzo 2008 e del 25 settembre 2008;

Preso atto che l'ordinanza del Sindaco di Genzano n. 63 del 3 maggio 2007, che, in merito alla utilizzazione delle acque destinate al consumo umano dalle imprese alimentari che producono alimenti per l'esportazione, stabilisce che nelle zone interessate le acque non possono essere usate se non opportunamente diluite entro i limiti di legge con altre acque potabili esenti o a basso contenuto degli elementi oggetto della richiesta fissazione VMA e che tale miscela dovrà trovare riscontro nell'apposita certificazione redatta da un tecnico qualificato.

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio Superiore di Sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione Europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

La Regione Lazio può estendere la deroga al comune di Genzano per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg e di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l);

I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008.

Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, fatte salve le condizioni stabilite nell'ordinanza n. 63 di cui alle premesse, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla Regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi,

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro,

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni.

Art. 2.

Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità Regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

p. Il Ministro del lavoro
della salute e delle politiche sociali
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

08A10047

DECRETO 9 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato col codice 14499/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 17 luglio 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto SPORTAK 45 EW ivi registrato al n. 5494-00 a nome dell'impresa BASF SE con sede in Ludwigshafen (Germania);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione SPORTAK 45 EW e con il numero di registrazione 9693 del 16 luglio 1998, a nome dell'impresa BASF Italia S.r.l.;

Considerato che il prodotto di riferimento SPORTAK 45 EW autorizzato in Italia al n. 9693, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome GLADIO;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114, l'autorizzazione n. 14499/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, PERICOLSOSO PER L'AMBIENTE, denominato SPORTAK 45 EW ed ivi autorizzato al n. 5494-00. Il prodotto importato viene denominato GLAUDIO.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese CERA CHEM Sarl (Luxemburg - Lussemburgo), Stefes GmbH (Hamburg - Germania), Menora GmbH (Graz - Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Altaller Italia S.r.l. (San Colombano al Lambro - Milano), IRCA Service S.p.A. (Fornivo S. Giovanni – Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 200, 250, 500 ml e da 1, 5, 10, 20, 25 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GLADIO

Fungicida indicato per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero.

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Procloraz puro 39,8 g (450 g/l)
Coformulanti q.b. a 100g
Contiene nafta aromatica pesante (CAS 64742-94-5)

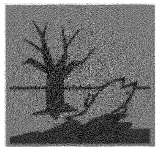

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione:
BASF SE – Carl-Bosch-Strasse 38 – 67056 Ludwigshafen (Germania)

Numero di registrazione: 5494-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) – Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 200 – 250 – 500; Litri 1 – 5 – 10 – 20 – 25

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare contaminazioni ambientali, specie delle acque superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE. DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Frumento ed orzo: Il prodotto è indicato per il controllo delle malattie del piede e della parte aerea dei cereali (Fusarium, Cercosporella, Oidio, Septorie, Rhyncosporium, Helmynthosporium, Cladosporium, Botrytis, Alternaria) alla dose di 1,0-1,3 litri per ettaro in 400-500 litri di acqua, da applicare tra la fine dell'accestimento e la fase di fioritura. In caso di forte presenza di Cercosporella è opportuno aumentare la dose di prodotto formulato utilizzando 1,3-1,8 l/ha. Per estendere lo spettro d'azione alle Ruggini e migliorare l'azione contro l'Oidio, si raccomanda la miscela estemporanea alla dose di 0,9-1 litro per ettaro, con prodotti registrati da applicare durante la spigatura o alla prima comparsa delle malattie.
Barbabietola da zucchero: Il prodotto è indicato per il controllo di Oidio e Cercospora alla dose di 1,8 litri per ettaro in 400-500 litri di acqua, da applicare alla prima comparsa dei sintomi dell'infezione. Dosi ridotte di 1,3-1,6 litri per ettaro sono indicate per l'impiego in miscela estemporanea con prodotti a base di fentin idrossido, o rame ossicloruro o altri prodotti fitosanitari registrati per tale impiego, a dosi opportunamente ridotte.

Sulla barbabietola da zucchero sono ammessi 2 trattamenti fogliari all'anno.

COMPATIBILITA'
GLADIO è miscibile con fungicidi ed insetticidi. Può inoltre essere associato ad erbicidi ormonici da usare su cereali alla medesima epoca, anche con l'aggiunta di fitoregolatori a base di CCC per la prevenzione dell'allettamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI CEREALI, 20 GIORNI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

08A10045

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2008.

Modifica del decreto 18 novembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 10 dicembre 2008, numero di protocollo 10553, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Colline Ennesi», modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 10 dicembre 2008, numero di protocollo 10553;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 18 novembre 2005 alla denominazione «Colline Ennesi» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 10 dicembre 2008, numero di protocollo 10553 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A10037

DECRETO 18 dicembre 2008.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 12 relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausiliari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17, relativi alla separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;

Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, con il quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Vista l'importanza del sistema agroalimentare di qualità, legata all'elevato numero di prodotti tipici nazionali ed alla straordinaria ricchezza delle diversità che caratterizzano l'agricoltura e la tradizione culinaria del nostro Paese;

Visto che la novità più rilevante di questi ultimi anni è stata la ritrovata consapevolezza da parte dei consumatori, italiani e non, della valenza di questo patrimonio e la diffusa e consapevole partecipazione alla salvaguardia di questi valori culturali che stanno contribuendo all'arricchimento del patrimonio nazionale, anche da un punto di vista economico e sociale;

Ritenuto che l'Italia ha l'opportunità di trasformare il suo sistema agroalimentare di qualità da potenzialmente a concretamente primo nel mondo, riuscendo a qualificare il settore rendendo adeguatamente produttiva e remunerativa l'agricoltura nel suo complesso;

Ritenuto che in questo quadro la missione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere definita nel riposizionare l'agricoltura e l'agroalimentare al centro dello scenario economico e produttivo del Paese, valorizzandone i principali fattori competitivi quali la qualità, la cultura alimentare e il radicamento territoriale.

Ritenuto, altresì, che la comunicazione e la diffusione delle informazioni costituiscono la componente strategica dell'attuazione delle politiche agricole, in quanto sono le premesse per la conoscenza e la condivisione di obiettivi comportamentali, culturali, operativi e organizzativi da condividere con i diversi soggetti che compongono il sistema dell'agroalimentare italiano;

Considerata, pertanto, la necessità di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste, criteri e modalità per la concessione di contributi per i programmi di comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sono determinati con il presente decreto i criteri e la modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di Comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.

2. Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate dalle Organizzazioni professionali e dalle Organizzazioni cooperative attive nel settore agroalimentare a carattere nazionale, rappresentate in seno al CNEL alla data del presente decreto. Le richieste, in alternativa, possono essere presentate da una società di servizi dei soggetti di cui al presente comma.

Art. 2.

Programmi di comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, elaborano i Programmi di comunicazione che intendono realizzare nell'anno 2009, i programmi dovranno rappresentare uno strumento idoneo a garantire azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere certi i cittadini e la base associativa in particolare sul ruolo e le competenze dell'agroalimentare in ambito nazionale. Riguardo agli strumenti e alle azioni di comunicazione selezionate esse saranno realizzate in maniera autonoma, ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna che preveda come elemento preminente la pianificazione di messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.

Art. 3.

Durata dei programmi

1. I Programmi di comunicazione dovranno essere realizzati nell'arco di dodici mesi a far data dalla concessione del contributo.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di fissare l'inizio dell'iniziativa di comunicazione.

Art. 4.

Contributo concesso

1. Il valore del contributo concesso sarà fino ad un massimo del 90% del piano finanziario del programma di comunicazione, la cui somma complessiva non potrà superare, pena l'esclusione, l'importo di euro 900,000,00 (novecentomila/00) IVA compresa.

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributo per la realizzazione dei programmi di comunicazione dovranno pervenire, all'indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 gennaio 2009.

2. Le istanze potranno essere consegnate a mano o inviate tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Il plico dovrà, comunque, pervenire all'Amministrazione entro il termine di scadenza.

3. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

4. La domanda di contributo dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

«NON APRIRE - Domanda di richiesta per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di Comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.».

5. La predetta domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, da parte del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;

b) l'elenco delle iniziative di comunicazione effettuate nel triennio 2005-2007 con indicazione sintetica dell'iniziativa, della data di inizio e termine della realizzazione nonché del relativo importo;

Dovrà essere allegato, altresì, alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

c) atto costitutivo;

d) statuto;

e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

f) relazione sulla struttura organizzativa e sulla propria rappresentatività;

g) situazione finanziaria (copia degli ultimi due bilanci disponibili);

h) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici;

i) presentazione della documentazione specificamente prevista dalla vigente normativa (certificato antimafia o autocertificazione);

j) idonee referenze bancarie.

6. Il programma dovrà comprendere la descrizione analitica dei contenuti, della metodologia proposta, degli strumenti e dell'organizzazione per la realizzazione del piano di comunicazione, delle proposte creative, delle modalità e dei tempi di realizzazione. La destinazione delle somme impegnate nell'acquisto degli spazi pubblicitari dovrà essere conforme a quanto previsto dal comma 4, art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Il programma dovrà contenere inoltre l'indicazione delle modalità con le quali sarà svolto il monitoraggio e l'analisi dei risultati attesi dalla sua realizzazione.

8. Detto programma dovrà contenere, altresì, la documentazione relativa alla descrizione analitica dei costi, rapportati alle modalità quantitative delle singole azioni previste nella proposta.

9. Il piano finanziario non può superare, pena l'esclusione, l'importo di 900.000,00 euro.

Art. 6.

Valutazione delle istanze

1. L'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità sarà poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenuto conto degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993. Il giudizio di idoneità non comporta l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza di disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione.

Art. 7.

Ammissione al contributo

1. Terminato l'esame delle richieste pervenute la Commissione redige apposita graduatoria e l'Amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 8.

Modalità di erogazione del contributo

1. Alla liquidazione del contributo si provvederà mediante:

a) anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta registrazione del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo e su presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata degli interessi legali. Tale anticipazione è subordinata alla approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovrà essere presentato entro 40 giorni dalla notifica all'Organismo. della succitata registrazione;

b) successivi acconti fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di relazioni tecniche, concernenti le iniziative programmate e/o realizzate, nonché dello stato di avanzamento dell'attività.

c) saldo del residuo 10% del contributo a conclusione delle iniziative, su presentazione del rendiconto finale, della documentativa visiva e della relativa relazione tecnica. Tale relazione dovrà, tra l'altro, evidenziare i risultati conseguiti.

2. Gli acconti di cui alla lettera *b)* ed il saldo di cui alla lettera *c)* saranno corrisposti, previo nulla osta della Commissione di controllo nominata dal Capo del Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione tecnica.

Art. 9.

Sospensione del programma

1. Il Ministero ha facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della concessione del contributo, per periodi non superiori complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento per le attività realizzate.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. L'interruzione del programma causa automaticamente la risoluzione unilaterale dell'erogazione del contributo.

2. Il Ministero può revocare il contributo in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto attuatore avrà diritto all'erogazione dell'importo, se richiesto, entro 60 giorni dalla data di revoca, commisurato alle attività realizzate comprensive delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fatture e di documentazione giustificativa dell'attività svolta.

Art. 11.

Efficacia

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il beneficiario del contributo dal momento in cui viene concesso il contributo mentre lo sono per il Ministero solo dopo la registrazione del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.it

Roma, 18 dicembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

08A10034

DECRETO 18 dicembre 2008.

Autorizzazione al «Laboratorio Agrobiolab Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 dicembre 2008 dal Laboratorio Agrobiolab Srl, ubicato in Rutigliano (Bari), Via Don Milani n. 16, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Agrobiolab Srl, ubicato in Rutigliano (Bari), Via Don Milani n. 16, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Rosaria Taurino.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 III

08A10035

DECRETO 18 dicembre 2008.

Modifica del decreto 23 luglio 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del17 agosto 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996;

Vista la nota del 27 novembre 2008, numero di protocollo 9732, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 27 novembre 2008, numero di protocollo 9732;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 23 luglio 2004 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 27 novembre 2008, numero di protocollo 9732 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A10036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Vectibix (panitumumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 241/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VECTIBIX (Panitumumab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/423/001 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso 1 flaconcino (vetro) 5 ml;

EU/1/07/423/002 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso 1 flaconcino (vetro) 10 ml;

EU/1/07/423/003 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso 1 flaconcino (vetro) 20 ml.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Vectibix debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale VECTIBIX (panitumumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 5 ml;

numero A.I.C. 038347011/E (in base 10) 14L883 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 10 ml;

numero A.I.C. 038347023/E (in base 10) 14L88H (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 20 ml;

numero A.I.C. 038347035/E (in base 10) 14L88V (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Vectibix è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) esprimenti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, nel caso in cui i tumori presentino il gene KRAS (Kristen sarcoma 2 viral oncogene homologue) non mutato (wild-type).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Vectibix (panitumumab) è classificata come segue:

confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 5 ml;

A.I.C. numero 038347011/E (in base 10) 14L883 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 425,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 701,42;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 10 ml;

A.I.C. numero 038347023/E (in base 10) 14L88H (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 850,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1402,85;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso;

1 flaconcino (vetro) 20 ml;

A.I.C. numero 038347035/E (in base 10) 14L88V (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1700,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2805,70;

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni: Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up ed applicare le eventuale altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vectibix (panitumimab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette razioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto del 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A010032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

Riorganizzazione dell'Unità tecnica «finanza di progetto» istituita dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1999, n. 144

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 si è provveduto alla riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, in attuazione dell'art. 163, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere *ss)*, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

Il decreto individua la nuova composizione dell'Unità, riducendone l'organico da 15 a 12 componenti, incluso il Coordinatore, e, in merito ai compiti alle modalità di funzionamento, recepisce, disciplinandole, le innovazioni recate dalla recente normativa che, tra l'altro, ha trasferito l'Unità stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto previsto dal citato art. 163, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 aprile n. 163/2006, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e secondo le modalità in esso indicate, si procede alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.

Il decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09937

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Chemi spray»

Estratto decreto n. 89 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «CHEMI SPRAY», AIC n. 102297, di cui è titolare l'impresa Ceva Vetem S.p.a., con sede in via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 09032600158, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09921

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincocin vet»

Estratto decreto n. 90 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «LINCOCIN VET», AIC n. 100224, di cui è titolare l'impresa Pfizer Italia S.r.l., con sede in borgo San Michele (Latina), strada statale n. 156, km 50, codice fiscale n. 06954380157, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09922

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina»

Esstratto decreto n. 91 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «IZOTRICILLINA S.», AIC n. 102044, di cui è titolare l'impresa Izo S.p.a., con sede in via A. Bianchi, 9 - Brescia, codice fiscale n. 00291440170, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09923

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina S»

Estratto decreto n. 92 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «IZOTRICILLINA S», AIC n. 102044, di cui è titolare l'impresa Izo S.p.a., con sede in via A. Bianchi, 9 - Brescia, codice fiscale n. 00291440170 è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09924

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimeritro»

Estratto decreto n. 93 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario DAIMERITRO, AIC n. 102006, di cui è titolare l'impresa Izo S.p.a., con sede in via A. Bianchi, 9 - Brescia, codice fiscale n. 00291440170, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09925

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fluimastin 16%»

Estratto decreto n. 94 del 20 novembre 2008

Le autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale per uso veterinario, di cui è titolare l'impresa Fatro S.p.a., con sede in via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), codice fiscale n. 01125080372, sono sospese su richiesta della suddetta impresa:

FLUIMASTIN 16% - 4 tubi - siringa da 5 g - AIC n. 100255052;

FLUIMASTIN 16% - 12 tubi - siringa da 5 g - AIC n. 100255037;

FLUIMASTIN 16% - 20 tubi - siringa da 5 g - AIC n. 100255049.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09926

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mederantil»

Estratto decreto n. 82 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario MEDERANTIL, A.I.C. n. 101122, a nome dell'impresa Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Lorenzini, 8 - Milano, codice fiscale n. 00421210485, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09927

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finalgon»

Estratto decreto n. 83 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FINALGON, A.I.C. n. 100163, a nome dell'impresa Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Lorenzini, 8 - Milano, codice fiscale n. 00421210485, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09928

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bivatop 200»

Estratto decreto n. 84 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario BIVATOP 200, A.I.C. numero 102332, a nome dell'impresa Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Lorenzini, 8, Milano, codice fiscale n. 00421210485, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09929

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Quentamicin, A.I.C. n. 100137.

Estratto decreto n. 85 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario QUENTAMICIN, A.I.C. n. 100137, a nome dell'impresa Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Lorenzini, 8, Milano, codice fiscale n. 00421210485, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09930

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apitol»

Estratto decreto n. 86 del 20 novemre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario APITOL, A.I.C. n. 103231, a nome dell'impresa Vita Europe Limited, con sede in 21/23 Wote Street, Basingstoke, Hampshire RG 21 /NE, Regno Unito, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09931

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepravin Pessari».

Estratto decreto n. 87 del 20 novembre 2008

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CEPRAVIN PESSARI, A.I.C. n. 100082015, a nome dell'impresa Shering-Plough s.p.a., con sede in Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, Segrate (Milano), codice fiscale n. 00889060158, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09932

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Rina S.p.a.», in Genova.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 dicembre 2008 l'organismo «Rina S.p.a.» - via Corsica 12 - Genova è abilitato come organismo di certifcazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - scale; elementi da parete» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri Interno ed Infrastrutture.

08A10033

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 24 luglio 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale n. 24/IX/0019276/RAG-L-49 del 9 dicembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 24 luglio 2008, con la quale si è inteso adeguare dal 1º gennaio 2009, nella misura del 2,60%, gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione, delle pensioni minime, dei contributi minimi nonché della misura minima dell'indennità *una tantum*, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

08A10044

Approvazione di modifiche allo Statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 2008, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche agli articoli 10 e 12 dello Statuto, deliberate dal comitato dei delegati nel testo di cui all'allegato «E» al rogito in data 6 ottobre 2007 del dott. Nicola Atlante, notaio in Roma (Rep. n. 26724; Racc. n. 10880).

08A09936

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Reopro»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 247 del 28 novembre 2008

Società: Centocor BV.

Specialità medicinale: REOPRO.

Viste le motivazioni portate da codesta azienda e tenuto conto della particolare destinazione d'uso, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Reopro» 1 flacone 10 mg/5 ml - AIC 031849019/M, possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/432 del 30 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2008, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09914

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Diamicron»

Estratto provvedimento UPC n. 249 del 28 novembre 2008

Società: Les Laboratories Servier.

Specialità medicinale: DIAMICRON.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Diamicron»:

023404027/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404039/M - 10 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404041/M - 14 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/AI da 30 mg;

023404054/M - 20 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404066/M - 28 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404078/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404080/M - 56 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404092/M - 60 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404104/M - 90 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404116/M - 100 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404128/M - 112 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404130/M - 120 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404142/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404155/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

023404167/M - 84 comprese a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg.

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/435 del 30 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2008 n. 216, senza ulteriore proroga.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09912

Provvedimento di proroga smaltimento scorte del medicinale «Dramion»

Estratto provvedimento UPC n. 248 del 28 novembre 2008

Società: Ist. farm. biol. Stroder Srl.

Specialità medicinale: DRAMION.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dramion»:

035564018/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564020/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564032/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564044/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564057/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564069/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564071/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564083/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564095/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564107/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564119/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564121/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564133/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564145/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg;

035564158/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister Pvc/Al da 30 mg

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/436 del 30 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2008 n. 216, senza ulteriore proroga.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09913

Provvedimento proroga smaltimento scorte del medicinale «Penatavac»

Estratto provfedimento UPC n. 252 del 9 dicembre 2008

Società: Sanofi Pasteur MSD Snc.

Specilità medicinale: PENTAVAC.

Considerate le motivazioni portate da Codesta azienda ed al fine di evitare carenze di mercato, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Penatavac».

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

034126058/M - 1 flaconcino di polvere + 1 siringha preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

034126060/M - 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago Da 0,5 ml.

034126072/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 1 flaconcino monodose + 1 siringa pre-riempita monodose con 1 ago separato.

034126084/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 1 flaconcino monodose + 1 siringa pre-riempita monodose con 2 aghi separati.

034126096/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 10 flaconcini monodose + 10 siringhe pre-riempite monodose con 10 aghi separati.

034126108/M - «0,5 ml polvere e sospensione iniettabile» 10 flaconcini monodose + 10 siringhe pre-riempite monodose con 20 aghi separati.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/443 del 6 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settebre 2008, n. 216, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10029

Provvedimento proroga smaltimento scorte del medicinale «Jurnista»

Estratto provvedimento UPC n. 251 del 9 dicembre 2008

Società: Janssen Cilag S.p.a.

Specialità medicinale: JURNISTA

Considerate le motivazioni portate da Codesta azienda ed al fine di evitare interruzioni del trattamento terapeutico, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Jurnista».

037396013/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar.

037396025/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar.

037396037/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar.

037396049/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar.

037396052/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar.

037396064/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar.

037396076/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar.

037396088/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar.

037396090/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar.

037396102/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar.

037396114/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar.

037396126/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar.

037396138/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar.

037396140/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar.

037396153/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar.

037396165/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar.

037396177/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar.

037396189/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar.

037396191/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar.

037396203/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar.

037396215/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar.

037396227/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar.

037396239/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar.

037396241/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar.

037396254/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar.

037396266/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar.

037396278/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar.

037396280/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar.

037396292/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar.

037396304/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar.

037396316/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar.

037396328/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar.

037396330/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar.

037396342/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar.

037396355/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar.

037396367/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar.

037396379/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar.

037396381/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar.

037396393/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar.

037396405/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar.

037396417/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar.

037396429/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar.

037396431/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar.

037396443/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar.

037396456/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar.

037396468/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar.

037396470/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar.

037396482/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar.

Possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/440 del 30 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2008, n. 216.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10030

Provvedimento proroga di smaltimento scorte del medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia»

Estratto provvedimento UPC n. 250 del 9 dicembre 2008

Società: Hospira Italia S.r.l.

Specialità medicinale: OXALIPLATINO HOSPIRA ITALIA.

Considerato l'impegno espresso da codesta azienda di consegnare il riassunto delle caratteristiche del prodotto aggiornato agli operatori sanitari e tenendo presente che la specialità medicinale è ad esclusivo uso ospedaliero, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia».

A.I.C. n. 038094013/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 10 ml.

A.I.C. n. 038094025/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 20 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 14 dicembre 2008, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/441 del 30 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2008, n. 216, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale«Ratacand Plus».

Estratto Provvedimento UPC/R/44 del 16 dicembre 2008

Specialità medicinale: RATACAND PLUS

Confezioni:

034186015/M - «8/12,5» 7 compresse in blister;
034186027/M - «8/12,5» 14 compresse in blister;
034186039/M - «8/12,5» 15 compresse in blister;
034186041/M - «8/12,5» 28 compresse in blister;
034186054/M - «8/12,5» 30 compresse in blister;
034186066/M - «8/12,5» 50 compresse in blister;
034186078/M - «8/12,5» 56 compresse in blister;
034186080/M - «8/12,5» 98 compresse in blister;
034186092/M - «8/12,5» 98 x 1 compresse in blister;
034186104/M - «8/12,5» 100 compresse in blister;
034186116/M - «8/12,5» 300 compresse in blister;
034186128/M - «8/12,5» 100 compresse in blister;
034186130/M - 16/12,5 7 compresse in blister;
034186142/M - 16/12,5 14 compresse in blister;
034186155/M - 16/12,5 15 compresse in blister;
034186167/M - 16/12,5 28 compresse in blister;
034186179/M - 16/12,5 30 compresse in blister;
034186181/M - 16/12,5 50 compresse in blister;
034186193/M - 16/12,5 56 compresse in blister;
034186205/M - 16/12,5 98 compresse in blister;
034186217/M - 16/12,5 98 x 1 compresse in blister;
034186229/M - 16/12,5 100 compresse in blister;
034186231/M - 16/12,5 300 compresse in blister;
034186243/M - 16/12,5 100 compresse in flacone

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/001-002/R01

Tipo di modifica: modifica stampati

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche relative al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A10027

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Turstat».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 1812 del 22 settembre 2008», relativa al medicinale «Turstat», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2008, a pag. 27:

per la confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, al paragrafo «Eccipienti»:

in luogo di magnesio stearato 1,1125 mg

leggasi magnesio stearato 1,125 mg

08A09915

Comunicato di rettifica concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo e vitamina C Ratiopharm».

Nella parte del comunicato concernente estratto della determinazione AIC/N/V n. 1976 del 30 settembre 2008, relativo al medicinale «Paracetamolo e vitamina C Ratiopharm», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2008, a pag. 24, 1ª colonna:

in luogo di

i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta;

leggasi

i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09916

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-001) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100090102

€ 1,00